ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE-LONGARONE
Prot. 0001213 del 08/03/2022
I (Uscita)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE-LONGARONE
Prot. 0001887 del 21/04/2022
II-10 (Uscita)

ISTITUTO COMPRENSIVO DI LONGARONE
scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I° grado
Piazza Mazzolà,1 32013 Longarone Tel. 0437 770209
e_mail: blic82100c@istruzione.it;
blic82100c@pec.istruzione.it

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

ANNO SCOLASTICO 21/22

Indice
Contratto integrativo d'Istituto
Anno scolastico 2021-2022

Articolo I. Campo di applicazione, decorrenza e durata 3
Articolo II. Interpretazione autentica....3
Articolo III. Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto....3
Articolo IV. Obiettivi e strumenti 3
Articolo V. Rapporti tra RSU e Dirigente....3
Articolo VI. Informazione....4
Articolo VII. Oggetto della contrattazione integrativa 4
Articolo VIII. Confronto....4
Articolo IX. Attività sindacale 5
Articolo X. Assemblea in orario di lavoro....5
Articolo XI. Permessi sindacali....5
Articolo XII. Referendum....5
Articolo XIII. Proclamazione di sciopero e modalità di comportamento 6
Articolo XIV. Criteri di assegnazione del personale docente ai plessi 6
Articolo XV. Criteri di assegnazione del personale docente alle classi e alle sezioni 6
Articolo XVI. Conferimento degli incarichi 7
Articolo XVII. Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA 7
Articolo XVIII. Prestazioni aggiuntive del personale ATA....7
Articolo XIX. Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio 7
Articolo XX. Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione 7
Articolo XXI. Fondo per la retribuzione accessoria....8
Articolo XXII. Finalità del fondo....8
Articolo XXIII. Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica 8
Articolo XXIV. Criteri per individuazione dei progetti da finanziare con il FIS....9
Articolo XXV. Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente 9
Articolo XXVI. Incarichi specifici....9
Articolo XXVII. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)....9
Articolo XXVIII. Clausola di salvaguardia finanziaria 10
Articolo XXIX. Liquidazione del salario accessorio 10
Articolo XXX. Pubblicità....10
Articolo XXXI. Chiusura uffici 10
Articolo XXXII. Allegati 10

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo I. Campo di applicazione, decorrenza e durata

Il presente contratto si applica al personale docente ed ATA dell'Istituzione scolastica e dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico corrente.
Resta in vigore anche per l'anno successivo limitatamente alle clausole effettivamente applicabili fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.

Articolo II. Interpretazione autentica

Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole da interpretare.
Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si conclude entro quindici giorni dall'incontro.
Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.
Il ricorso alla procedura per la conciliazione è previsto unicamente in caso di controversia insanabile sulle materie oggetto del presente protocollo.
Le parti non intraprendono iniziative unilaterali per i trenta giorni successivi alla formale trasmissione della richiesta scritta.

Articolo III. Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO

RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I

RELAZIONI SINDACALI

Articolo IV. Obiettivi e strumenti

Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:

- ✓ partecipazione, articolata in informazione e confronto;
- ✓ contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.

In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo V. Rapporti tra RSU e Dirigente

Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo, concordando le date con le RSU. L'indizione di ogni riunione è effettuata in forma scritta, indicando le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Articolo VI. Informazione

L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:

1. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
2. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
3. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
4. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).

Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi ed incontri a questo finalizzati, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Articolo VII. Oggetto della contrattazione integrativa

La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative e non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Eventuali previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art.31 e più in generale all'art.48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:

l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Articolo VIII. Confronto

Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:

l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);

i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato.

CAPO II

DIRITTI SINDACALI

Articolo IX. Attività sindacale

La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono in ogni plesso di una bacheca sindacale e sono responsabili del contenuto dei documenti relativi all'attività sindacale.
Ogni documento affisso alla bacheca deve essere chiaramente sottoscritto dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione di responsabilità.
La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale dell'Istituto, concordando con il dirigente le modalità per la gestione.
Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Articolo X. Assemblea in orario di lavoro

Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'art.23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare il giorno stesso della richiesta, l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
Il personale che partecipa all'assemblea riprende il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza, considerando i tempi di percorrenza dal luogo ove si è tenuta l'assemblea.
Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, è in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso di tutti i plessi funzionanti e il servizio del centralino telefonico, nonché dell'accesso all'ufficio di segreteria, per cui n. 1 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Articolo XI. Permessi sindacali

Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, si provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale.

Articolo XII. Referendum

Prima della stipula del contratto integrativo, la RSU può indire un referendum tra i dipendenti. Le modalità, definite dalla RSU, per la sua effettuazione non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio.

Articolo XIII. Proclamazione di sciopero e modalità di comportamento

Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche le prestazioni indispensabili in caso di sciopero è determinato dal Dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990, come modificata dalla legge n.83/2000, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, nonché come la delibera 17 dicembre 2020 della Commissione di Garanzia con la quale si recepisce di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali l'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFSAL e ANIEF in data 02/12/20.
E' stato deliberato il relativo protocollo per la gestione dello sciopero in data 02/02/21.

TITOLO TERZO

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Articolo XIV. Criteri di assegnazione del personale docente ai plessi

Nell'assegnazione del personale docente ai plessi si conferma, di regola, la sede dove ha prestato servizio nell'anno scolastico precedente, salvo quanto sotto disposto.
Nel caso sussistano in una o più sedi dei posti non occupati da personale già in organico nella scuola nell'anno precedente, si procede come di seguito, in ordine di priorità, sulla base della disponibilità degli interessati ed eventualmente della graduatoria interna:

- assegnazione di un'unica sede di servizio del personale utilizzato su due o più sedi;
- assegnazione ad altra sede del personale già in servizio;
- assegnazione alle sedi del personale entrato in organico con decorrenza 1settembre;
- assegnazione alle sedi del personale con rapporto a tempo determinato.

Qualora non sia possibile confermare tutto il personale in servizio in una delle sedi, per decremento d'organico o altro, si procede all'assegnazione in altra sede a domanda; nel caso non emergano disponibilità, si procede d' ufficio a partire dalle ultime posizioni in graduatoria.
Per motivi oggettivamente ostativi ovvero per motivate esigenze organizzative e di servizio, il Dirigente può disporre una diversa assegnazione rispetto all'anno precedente di uno o più unità di personale.

Articolo XV. Criteri di assegnazione del personale docente alle classi e alle sezioni

Il Dirigente Scolastico in base all'organico, assegna i docenti alle classi, qualora non sia possibile confermare tutto il personale in servizio in una delle sedi, per decremento d'organico o altro, si procede all'assegnazione in altra sede a domanda; nel caso non emergano disponibilità, si procede d'ufficio a partire dalle ultime posizioni in graduatoria.
Per motivate esigenze organizzative e di servizio, il Dirigente scolastico può disporre una diversa assegnazione rispetto all'anno precedente di uno o più unità di personale.
Si tiene conto dei seguenti criteri di continuità per le classi successive alla prima e del possesso dei requisiti per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria, evitando di assegnare due docenti specializzati sulla stessa classe.
Per l'attribuzione dell'ambito disciplinare, si tiene conto dell'accordo tra i docenti della classe, delle attitudini personali espresse e condivise dal team, delle competenze maturate.
Il docente che intende cambiare plesso o classi l'anno successivo fa domanda entro il 30 giugno indicando le proprie preferenze o 10 giorni da quando sono noti i trasferimenti.

Articolo XVI. Conferimento degli incarichi

Il Dirigente conferisce in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio sulla base di comprovata professionalità specifica e disponibilità degli interessati
Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati i compiti e gli obiettivi assegnati.
La liquidazione dei compensi è successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti.
Il compenso è liquidato per intero, in proporzione alle assenze e a consuntivo dell'attività svolta.

Articolo XVII.Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

Per l'individuazione.delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che le persone interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata e che la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
Il lavoro del personale di segreteria è organizzato in modo da assicurare il regolare ed efficiente adempimento delle attività amministrative e contabili.
L'assegnazione dei compiti di servizio è effettuata tenendo presente la normativa vigente, gli obiettivi e le finalità che la scuola intende raggiungere, la professionalità individuale maturata negli anni negli specifici settori.

Articolo XVIII. Prestazioni aggiuntive del personale ATA

In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente, sentito il DSGA, può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, che si sia reso disponibile, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo. Le prestazioni aggiuntive sono oggetto di formale incarico.
Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi compatibilmente con le esigenze di servizio. L'individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto tiene conto dei seguenti criteri:

- ✓ esperienza e competenza professionale accertate in relazione all'attività da svolgere;
- ✓ disponibilità dichiarata per iscritto da parte del personale a svolgere particolari incarichi nell'ambito dell'orario d'obbligo e/o dell'orario aggiuntivo.

Nel caso di assenze prolungate del personale a cui è stato assegnato un incarico, se lo stesso viene reso da altro personale, anche supplente, i relativi compensi sono suddivisi proporzionalmente.

Articolo XIX. Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

Il personale può accedere all'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio per finalità di lavoro, previa idonea comunicazione ai fini della sicurezza e al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare.
Le parti prevedono, ai fini di una conciliazione tra vita lavorativa e vita personale e familiare, il diritto alla disconnessione con un intervallo temporale che si estende dalle ore 18.00 alle ore 7.45.
Sono fatte salve le comunicazioni che rivestono il carattere di urgenza ai soli fini del buon andamento dell'Istituto e delle sue singole componenti.
Le comunicazioni di servizio sono effettuate tramite i canali istituzionali (posta istituzionale, albo dell'Istituto), salvo il ricorrere di situazioni straordinarie.

Articolo XX. Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

Le parti, prendendo atto che le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione modificano la qualità del lavoro, concordano che gli stessi devono essere utilizzati ragionevolmente e con modalità che, pur ponendosi come obiettivo quello di conoscerli e utilizzarli al fine del miglioramento della qualità dell'istruzione e dei processi amministrativi, siano di sostegno alla crescita integrale della persona e della sua professionalità.
Le conseguenze riferibili ai nuovi processi di innovazione richiedono al personale una preparazione ed una disponibilità sempre più qualificata per poter adempiere ai nuovi compiti.
Le attività che rientrano nella categoria dei nuovi processi di innovazione possono ricondursi a titolo di esempio, a: esecuzione dei progetti comunitari; assistenza all'utenza per le iscrizioni on line degli alunni; supporto al piano PNSD, supporto informatico ai docenti in occasione degli esami di Stato, altri progetti, eventualmente deliberati nel PTOF, che richiedono il ricorso a strumenti o tecnologie innovative.

TITOLO QUINTO

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Articolo XXI. Fondo per la retribuzione accessoria

Il Fondo per la retribuzione accessoria è costituito da:
- ✓ Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa erogato dal MIUR;
- ✓ ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
- ✓ eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
- ✓ altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;

Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse.
La determinazione del fondo è effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi ed è allegata al presente contratto.

Articolo XXII. Finalità del fondo

Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio sono finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino l'efficacia e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Articolo XXIII. Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

Le risorse del Fondo, detratta la quota per la retribuzione di indennità di direzione spettante al DSGA, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.
Le parti convengono che la distribuzione dei fondi avvenga con criteri di equità.
Eventuali economie confluiscono nella contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo nel rispetto del vincolo di destinazione, salvo diverso accordo.
Il personale docente ha accesso alla retribuzione delle attività aggiuntive in modo paritario, senza alcuna differenziazione o quantificazione preventiva derivante dall'appartenenza a ordini e gradi diversi presenti nella scuola.
Le indennità e i compensi al personale docente e ATA possono essere corrisposti:
- ✓ in modo forfetario per l'intero anno, in cifra unica, rapportata al periodo di servizio prestato e in proporzione all'orario di servizio settimanale ed alle assenze prolungate che impediscano in tutto o in

parte lo svolgimento dell'incarico assegnato. In caso di subentro o sostituzione, il compenso verrà ripartito proporzionalmente tra gli incaricati. Per progetti e incarichi specifici, lo svolgimento dell'incarico sarà comprovato mediante relazione finale sull'attività svolta;

- ✓ in modo analitico, computando le ore di attività effettivamente prestate, a fronte dell'incarico assegnato, sulla base della documentazione predisposta dalla scuola (fogli firma, registro delle attività, autocertificazione delle ore effettuate).

Articolo XXIV. Criteri per individuazione dei progetti da finanziare con il FIS

I criteri generali per l'individuazione dei progetti da incentivare con il fondo sono la qualità degli stessi e l'importanza delle attività proposte ai fini del miglioramento dell'attività didattica.
I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo, rendono espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.

Articolo XXV.Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente

La professionalità del personale docente è valorizzata dal Dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal Comitato di valutazione dei docenti ai sensi dell'art.1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art.17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.
Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale docente per l'a.s. corrente sono definite in allegato.
Si concorda sui seguenti criteri per la ripartizione dei compensi: area a) qualità il 33%, area b) risultati il 33% e area c) responsabilità il 33 %, senza un'applicazione rigida dei criteri qualora eventuali deroghe siano dettate da motivi di equità.

Articolo XXVI. Incarichi specifici

Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici accertata la mancanza di posizioni economiche.
Il Dirigente scolastico attribuisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, tenuto conto delle esigenze di servizio: valutazione del carico di lavoro, presenza di alunni diversamente abili nei vari plessi; disponibilità espressa; esperienza e competenze possedute.

TITOLO SESTO

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Articolo XXVII. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che sia disponibile e possieda le necessarie competenze, e ne comunica il nominativo al Dirigente.
Al RLS è garantito il diritto all'informazione e alla consultazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto ed è assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
Il RLS accede liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito. gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive.

TITOLO SETTIMO

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo XXVIII. Clausola di salvaguardia finanziaria

Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il Dirigente convoca le RSU per garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Articolo XXIX. Liquidazione del salario accessorio

La liquidazione dei compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi. I prospetti riepilogativi relativi alla liquidazione del Fondo dell'Istituzione, sono resi disponibili alle R.S.U. d'istituto in forma di dati aggregati.

Articolo XXX.Pubblicità

Entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il Dirigente Scolastico provvede all'affissione di copia integrale del presente contratto integrativo nella bacheca dell'Istituto nonché alla pubblicazione sul sito WEB dell'Istituzione Scolastica.

Articolo XXXI. Chiusura uffici

In osservanza del calendario scolastico regionale, delle determinazioni del Consiglio di Istituto e del piano delle attività del Personale ATA sono determinate le giornate di chiusura degli Uffici di Segreteria.
In tali giornate il personale ATA richiede prioritariamente la fruizione di ferie già maturate dall'anno scolastico precedente ovvero il recupero di eventuali ore di servizio prestate in eccedenza.

Articolo XXXII. Allegati

Sono allegati i seguenti documenti con relative note di chiarimento:

- ✓ la ripartizione generale delle risorse FIS
- ✓ la ripartizione delle risorse FIS per gli incarichi
- ✓ la ripartizione delle risorse FIS per le progettualità di plesso
- ✓ la ripartizione delle risorse FIS per i docenti funzione strumentale
- ✓ la ripartizione delle risorse FIS per gli assistenti amministrativi
- ✓ la ripartizione delle risorse FIS per i collaboratori scolastici.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Pier Eugenio Iucchetta

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

RSU : BARBARIOL Roberta...

CISL SCUOLA

DATA SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DEFINITIVO : 21 APRILE 2022

RSU : BARBARIOL ROBERTA